



REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E IL TRASPORTO DI ARMI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E/O DI CATTURA DELLA FAUNA NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO

Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 108 del 22.12.04 e modificato con Delibera di Consiglio
Direttivo n. 36 del 26.04.05



“Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino”

VISTA la L 394/91;
VISTA la L. n° 157/92
VISTA la L.R. 30/94;
VISTA la L.R. 54/89;
VISTA la L.R. 38/96;
VISTA la L.R. 23/2000;
VISTO l'art. 30 dello Statuto dell'Ente Parco;

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art. 10 della L.R. 23/2000 e in deroga al principio fissato nell'art. 11, (comma 3, lettera f) della L. n° 394/91, disciplina il trasporto di armi, di armi e munizioni da caccia e l'introduzione di mezzi di distruzione e/o cattura della fauna nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

Art. 2 - Trasporto di armi per ragioni di servizio o per difesa personale

Tutti i privati, detentori di armi per ragioni di servizio e per difesa personale, ai sensi della normativa vigente (T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni), possono introdurre e trasportare armi, lungo le strade statali e provinciali all'interno del perimetro del Parco Regionale Sirente Velino.

Art. 3 - Divieti in periodi di caccia chiusa

È fatto divieto a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino, al di fuori delle previsioni del presente regolamento, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 5.



Art. 4 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i residenti e dimoranti

I residenti e /o i dimoranti, ovvero coloro che hanno l'arma/i legittimamente denunciata/e in un immobile all'interno del Parco, nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permesso dalla legge ed in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al fine di raggiungere le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, (come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), dal luogo di residenza o dimora, attraverso il percorso più breve, sino all'area esterna al Parco, esclusivamente lungo le strade statali, provinciali e comunali che insistono all'interno del perimetro del Parco Regionale Sirente Velino.

Pertanto gli interessati dovranno inviare relativa comunicazione alla direzione del Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello indicato nell'allegato 1.

Essa dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica del porto d'armi.

Negli anni successivi alla prima comunicazione la domanda si intende automaticamente confermata, mediante una semplice comunicazione da parte degli interessati all'Ente Parco, se non si verificano variazioni rispetto a quanto stabilito nel 3° comma del presente articolo.

Art. 5 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti in soggiorno nel parco.

I soggetti non residenti, che in via temporanea ed a qualsiasi titolo soggiornano con al seguito le armi nei Comuni ricadenti all'interno del perimetro del Parco Sirente Velino, possono essere ammessi ad introdurre o trasportare armi, o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, esclusivamente nel periodo in cui è ammessa l'attività venatoria, previo rilascio di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

Al fine del rilascio della suddetta autorizzazione (che dovrà essere esibita in caso di controlli) i non residenti dovranno inviare apposita richiesta (come da modello indicato nell'allegato 2) alla direzione del Parco.

Essa, oltre ad indicare le generalità dell'interessato con l'indicazione del luogo di soggiorno, gli estremi del porto d'armi, l'elenco delle armi da trasportare con l'indicazione della matricola, dovrà altresì allegare apposita documentazione di essere ospiti di residenti, o di soggiornare presso le strutture ricettive che si trovano all'interno dei Comuni del Parco, o di essere titolari di un contratto di locazione o comodato relativo ad un immobile che si trovi in uno dei Comuni del Parco.

E' altresì vietato a qualsiasi titolo il trasporto di armi all'interno del territorio del Parco dal tramonto all'alba del giorno successivo.



Art. 6 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura su strade non asfaltate

È fatto divieto, a tutti i soggetti di cui agli articoli 4 e 5, per i trasferimenti fra la località di residenza e/o di partenza e la località ove l'attività venatoria può essere praticata, di utilizzare strade non asfaltate e/o le piste forestali, ove esista una qualunque alternativa su strada asfaltata.

Art. 7 - Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti e non dimoranti.

I non residenti e non dimoranti nei Comuni del Parco, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di cattura, in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al solo fine di raggiungere per la via più breve le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), all'interno del perimetro del Parco Regionale Sirente Velino, esclusivamente lungo le strade ex -statali (SS. 5, SS. 5 Bis, SS. 261).

E' altresì vietato a qualsiasi titolo il trasporto di armi all'interno del territorio del Parco dal tramonto all'alba del giorno successivo.

Art. 8 - Trasporto di armi da caccia - Selecontrollori

Possono trasportare armi da caccia nell'intero territorio ricadente nel perimetro del Parco gli iscritti all'Albo degli operatori di prelievo selettivo faunistico (definiti selecontrollori) istituito dalla Provincia e dal Parco, limitatamente ai soggetti autorizzati volta per volta, in relazione ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo nei giorni di calendario degli stessi, nelle località e secondo le modalità previste e stabilite dall'Ente Parco.

Art. 9 - Autorizzazione all'introduzione ed al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia.

Nei periodi in cui l'attività venatoria è chiusa è consentita ai soli residenti nel territorio del Parco l'introduzione e il trasporto delle armi per attività sportive – ricreative e per la manutenzione delle stesse solo lungo le ex S.S. n° 261, n° 5 e n° 5 bis e dalle abitazioni alle ex Strade Statali richiamate, lungo il tratto più breve per il loro raggiungimento ed esclusivamente nelle ore diurne e cioè dall'alba al tramonto.

Art.10 - Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici.

3.1 Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:

- i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca;
- i ricercatori autorizzati allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione dell'Ente;
- gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento con i mezzi di cattura indicati nei programmi e nei piani di prelievo



previsti, limitatamente al numero e alle caratteristiche dei capi da prelevare definiti dal Parco;

- le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 157/92 e dall'art. 5 della L.R. 30/94.

Art. 11 Esenti

Sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione:

- a) I corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari;
- b) Le forze di polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei corpi di appartenenza;
- c) Gli agenti dipendenti da Enti Locali con qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57,3° comma, C.P.C.) e agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione, allo svolgimento di attività venatoria, negli orari e nei luoghi comandati di servizio e nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza;
- d) Gli addetti alla polizia Municipale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal prefetto, limitatamente alle armi in dotazione e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;
- e) Le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente al numero ed alle specie delle armi loro consentite, purchè esentati dall'obbligo della denuncia delle armi(art. 10, L. 110/75).

Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata..

Art. 12 - Sanzioni.

L'inosservanza e/o l'infrazione alle prescrizioni previste dal presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 30, comma 1, della L. n° 394/91 come previsto dall'art.16 della L.R. 23/2000, e delle sanzioni penali e amministrative previste agli artt. 30, 31 e 32 previste nella L. 157/92.

Se il fatto costituisce più grave reato in violazione di ogni altra previsione di legge, si applicheranno le disposizioni del codice penale nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Art. 13 - Sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 23/2000 la sorveglianza, per il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato, come da Convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo e con l'Ente Parco, e alla Polizia provinciale.

La sorveglianza ai sensi della stessa L.R. 23/2000, potrà essere esercitata anche da guardie giurate eventualmente nominate dall'Ente Parco.